

Sul piano logico, si tratta di due reati strutturalmente diversi, non necessariamente correlati sul piano fenomenico. Infatti, può accadere che l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti siano commessi da chi è in regolare possesso di un'Aia, così come l'esercizio abusivo di una delle attività indicate nell'art. 29-*quattordices*, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 può essere effettuato senza il conseguente abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.

La corte di Cassazione, inoltre, ha confermato che la causazione di molestie olfattive nell'esercizio dell'attività industriale integra il reato di cui all'art. 674, codice penale. Il criterio di valutazione finalizzato a stabilire la natura molesta delle emissioni è più o meno rigoroso a seconda che l'attività produttiva sia o meno autorizzata e che le emissioni rispettino i limiti consen-

titi. Nel primo caso, si applica il criterio della cosiddetta "stretta tollerabilità", cioè si valuta il potenziale effetto nocivo delle emissioni per la salute umana e l'ambiente. Nel secondo, si applica il criterio della cosiddetta "normale tollerabilità", che si considera rispettato se si dimostra l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l'impatto odorigeno all'esterno (sulla distinzione, si veda Cassazione penale, sez. III, 23 ottobre 2018, n. 54209).

Nel caso di specie, l'assenza di autorizzazione all'attività galvanica rende applicabile, secondo la suprema Corte, il criterio di cosiddetta "stretta tollerabilità", con la conseguente conferma della condanna per il reato di cui all'art. 674, codice penale, stante il potenziale effetto nocivo delle emissioni per la salute umana.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III
13 NOVEMBRE 2020, N. 31963

AMBIENTE

ABBANDONO DI RIFIUTI MISURE PREVENTIVE RESPONSABILITÀ

di **Martina Fusato**, B&P Avvocati

La sintesi

Il legale rappresentante di una ditta, proprietario di un'area su cui terzi depositino in modo incontrollato rifiuti, è penalmente responsabile dell'illecita condotta di questi ultimi, in quanto tenuto a vigilare sull'osservanza da parte dei medesimi delle norme in materia ambientale.

Il fatto

Il tribunale di Vicenza ha confermato il decreto di sequestro preventivo disposto sull'area di proprietà di una società, in relazione al reato di abbandono di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi (art. 256 e 192, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006), contestato provvisoriamente al suo amministratore u-

nico e liquidatore.

L'amministratore unico e liquidatore ha proposto ricorso per Cassazione e ha contestato, in particolare, l'assenza di *fumus commissi delicti*, valorizzando l'assenza della materiale disponibilità del terreno in cui sono stati rinvenuti i rifiuti abbandonati (tre frigoriferi, un televisore, laterizi, piastrelle e altri materiali).

La legittimità

La suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il legale rappresentante di una ditta è responsabile dell'abbandono di rifiuti da parte di terzi su un'area di sua proprietà, in quanto tenuto a vigilare sull'osservanza della normativa

- Proprietario dell'area
- Preposto alla direzione dell'azienda
- Deposito incontrollato di rifiuti da parte di terzi
- Mancata vigilanza
- Applicabilità artt. 192 e 256, D.Lgs. n. 152/2006